



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA' DI DIREZIONE
"DIREZIONE"

DETERMINAZIONE N. 97/2016

OGGETTO:	NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO. ART. 51 LEGGE N. 3 DEL 16/01/2003, "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI".
----------	--

L'anno 2016, il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre, nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO:

- che, all'interno del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi dell'art.28, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono state previste una serie di misure che l'Azienda sta compiendo per migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro e per proteggere la salute dei lavoratori, prevenendo l'insorgere di patologie da lavoro;
- che, in base all'art.15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
 - l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - la riduzione dei rischi alla fonte;
 - la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
 - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- che, tra le prevenzioni dalle malattie da lavoro, vanno considerate anche quelle che non derivano direttamente dai processi produttivi come, ad esempio, la presenza di fumo di tabacco, in quanto in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Protezione da agenti chimici", i lavoratori potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, a operare in ambienti invasi dal fumo dovuto alla scarsa capacità di abbattimento dei fumi e alla quantità di tabacco fumato sia dai dipendenti (numero in verità esiguo) che dai tutti i frequentatori esterni (visitatori nei giorni di apertura al pubblico, professionisti, ditte e componenti commissioni, ecc...);
- che, in un parere del Ministero della Salute (DCOM 705-P-17/06/2010), rispetto alla propria Circolare del 17/12/2004 in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro, si indica che "nei locali per fumatori, anche in situazioni che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all'accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura. (...) La presenza di questi lavoratori deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico) in base D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge";
- che il tumore polmonare, da esposizione a fumo passivo, è nel gruppo 6 "Tumori professionali" del D.M. 10/06/2014 e che quindi è necessario che l'Azienda adotti le dovute precauzioni assimilando, cautelativamente, il fumo passivo a un agente cancerogeno;

CONSIDERATO

- che la normativa vigente impone al datore di lavoro di ridurre al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi e che, in mancanza di livelli di esposizione sicuri e dell'ingente spesa per la realizzazione di locali per fumatori, l'unica soluzione di tutela possibile è l'adozione di ambienti di lavoro completamente liberi dal fumo;
- che per lavoratori esposti a fumo passivo, a norma del DPCM 23/12/2003, si intendono tutti coloro che per lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane d'ufficio, sono costretti a lavorare in ambienti in cui sono presenti i prodotti della combustione di tabacco fumato da altri;
- che il divieto di fumare diffuso in tutti gli ambienti dell'Azienda è necessario al fine di ridurre i rischi per la salute a livelli irrilevanti;

RILEVATA la necessità di nominare un addetto alla vigilanza sul divieto di fumo, ai sensi dell'art. 51 della legge n.3 del 16/01/2003 sulla "Tutela della salute dei non fumatori" e il DPCM 23/12/2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;
- la Legge n.3 del 16/01/2003;
- il D.Lgs. n. 81 del 9/08/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di nominare il dott. Sebastiano Di Giacomo quale incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" previsto dell'art.51 della legge n.3 del 16/01/2003 sulla "Tutela della salute dei non fumatori" e che l'incaricato dovrà:
 - a. esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste;
 - b. vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - c. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
 - d. accertare e contestare la violazione del divieto redigendo il verbale di contravvenzione;
 - e. notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE

F.to Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO. ART. 51 LEGGE N. 3 DEL 16/01/2003, "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI".
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (dott. Vito Colangelo)

F.to Vito COLANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.) II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. Vito Colangelo) F.to Vito COLANGELO
--

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
--

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: _____ UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE" IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) Data_____ F.to Vincenzo PIGNATELLI
